



ASSOCIAZIONE "ALESSANDRO LAGANA' " ODV

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

Con l'adozione del presente statuto, e a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'"ASSOCIAZIONE ALESSANDRO LAGANA' ONLUS" si trasforma, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e per l'effetto si costituisce formalmente, in "ASSOCIAZIONE ALESSANDRO LAGANA' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO' ", in seguito chiamata per brevità "Associazione", la cui attività sarà regolata dal presente Statuto e dalle norme che saranno successivamente adottate dagli organi sociali.

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo ODV. L'associazione è apartitica, apolitica e con durata illimitata nel tempo. L'associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto.

L'associazione ha sede in Latina. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Finalità e scopi

L'Associazione trae ispirazione dalla figura dell'Avv. Alessandro Laganà, giovane giurista formatosi professionalmente presso l'Avvocatura del Comune di Latina, Avvocato del Comune di Terracina, cultore del diritto amministrativo nell'Università La Sapienza di Roma, esempio di amicizia, amore per la vita, rigore morale, dedizione allo studio, encomiabile professionalità che ha lasciato un segno indelebile per il suo impegno al servizio della comunità degli avvocati del Foro di Latina.

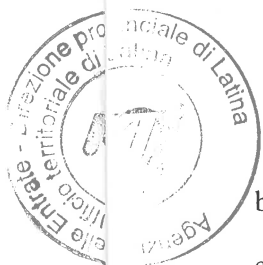
L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi, mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

Articolo 3 – Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n. 117/17 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 8 novembre 2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e alla legge n. 112 del 22 giugno 2016 e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001 e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali e sportive di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Organizzazione e gestione di attività culturali, sportive, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non, patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

- a) Contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie;
- b) Promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione delle leucemie;
- c) Promuovere ogni opportuna iniziativa per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza domiciliare ai pazienti;
- d) Promuovere la formazione di nuovi ricercatori;
- e) Facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;
- f) Collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
- g) Sostenere i Centri Ematologici e/o di riferimento della provincia di Latina.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione può instaurare rapporti di collaborazione con altri enti e associazioni similari.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate ad eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 - del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 s.m.i.

Articolo 4 – Risorse e Strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare, potrà:

- a) Svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) Acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
- c) Acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e senza scopo di lucro.

Articolo 5 – Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote versate dai soci;
- b) Erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) Donazioni, eredità e legati;
- d) Contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) Proventi da sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) Ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Tutto il patrimonio, costituito da beni mobili e immobili, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



I bilanci dell'Associazione sono pubblici. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, previo parere del tesoriere, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea il bilancio annuale consultivo o rendiconto delle entrate e delle spese complessive sostenute.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale o ad altre istituzioni previste dalla legge.

Articolo 6 – Soci

All'Associazione possono aderire tutti coloro che ne condividono le finalità. Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita richiesta scritta di adesione ed è accettata con delibera del Direttivo dell'Associazione, entro il termine di tre mesi, e comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. Questo può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto di:

- a) partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall'Associazione;
- b) votare in Assemblea in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) votare per approvazione e modifica dello Statuto e dei regolamenti;
- d) eleggere gli Organi Sociali ed essere ammessi negli stessi;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari

- f) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Socio

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- b) gravi motivi riguardanti la violazione dei principi ispiratori dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la decisione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. L'associato dichiarato escluso, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

L'esclusione può essere deliberata per:

- a) inadempienza al pagamento delle quote associative che deve avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno;
- b) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
- c) decesso.

Articolo 9 – Incompatibilità

L'Associazione si riconosce nei principi sanciti dalla Costituzione italiana, per cui l'adesione alla stessa è incompatibile con ogni condotta, attività, legame che risulti in conflitto con tale sistema di valori.

Articolo 10 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere.

Per la realizzazione delle attività e dei fini dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro e comitati scientifici.

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il versamento delle quote associative ed è convocata e presieduta dal Presidente. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, non meno di quindici giorni prima della data fissata, mediante comunicazione scritta, anche via mail agli indirizzi comunicati dai soci al momento dell'iscrizione ovvero successivamente e risultante dal libro dei soci, contenente l'ordine del giorno. E', inoltre, convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un quarto dei soci in regola per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero degli aderenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti all'Associazione e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto in Assemblea può anche essere espresso per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio e nessun socio può avere più di due deleghe.

Articolo 12 – Attribuzioni delle Assemblee dei soci

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- discute ed approva i bilanci annuali;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni argomento di carattere ordinario che venga sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da altri soci;
- autorizza le eventuali costituzioni in giudizio del Presidente in rappresentanza legale dell'Associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione, alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 5 del presente statuto;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Articolo 13- Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, anche di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Dà impulso a tutte le attività di coordinamento dell'Associazione allo scopo di assicurare la coerenza generale della strategia, la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell'Associazione.

Un membro del Consiglio Direttivo lo sostituisce nel caso che questi sia impossibilitato ad agire o su sua espressa delega. La carica di Presidente dura tre anni e può essere rinnovata.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione attuandone gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea sulla base delle finalità ed obiettivi statutari. Deve essere composto da non meno di tre a un massimo di sette membri eletti nel numero stabilito con delibera di

quest'ultima da adottarsi prima di ogni elezione tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale; i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio risponde del proprio operato nei confronti dell'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza semplice con la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale per l'esito della votazione.

Il Consigliere che per tre volte nell'arco dell'anno associativo diserta le riunioni del Consiglio Direttivo, senza giustificati motivi, decade dalla carica su decisione del Consiglio Direttivo e può essere sostituito a seguito di discussione e delibera del medesimo, salvo necessaria ratifica della nuova nomina da parte della Assemblea dei soci da adottarsi entro il termine di mesi sei dalla nomina. Analogamente si procederà in caso di dimissioni. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo provvede alla direzione dell'Associazione ed in particolare:

- delibera sulla nomina del Presidente e del Tesoriere;
- delibera sulle istanze di adesione e recesso presentate dai soci;
- delibera sulle eventuali esclusioni dei soci, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- delibera sulle nomine dei componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati scientifici;
- delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che condividono i valori dell'Associazione stessa;
- delibera sulla modifica e/o aggiornamento dell'ammontare delle quote associative;
- delibera sul trasferimento della sede sociale.

Articolo 15 - Tesoriere

Il tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali
- c) stesura del bilancio preventivo e consuntivo

- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo

Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 16 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) il registro dei volontari.

Articolo 17 – Esercizio sociale e Bilanci

Il primo esercizio finanziario ha inizio il giorno della costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. I successivi esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 marzo, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile e pubblicati sul sito internet dell'Associazione, se previsto dalla legge vigente.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione.

Articolo 18 - Durata dell'Associazione e degli organi

Nessun limite di tempo è posto alla durata dell'Associazione. Tutti gli organi di governo e di garanzia stabiliti dal presente statuto hanno la durata di tre anni, al termine dei quali saranno rinnovati attraverso elezioni o designazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto stesso.

Articolo 19 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a sette e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

- a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D. lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio come previsto dalla legge.

Articolo 20 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci o tra soci e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi consentiti dalla legge, alla competenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, saranno osservate le vigenti disposizioni di legge in materia.

Latina li 17 Marzo 2023

GIOVANNI SILLITTI

ANDREA COMINCINI

CRISTINA PAGLIAROLI

DOMENICO LAGANA'

DARIO LAGANA'

ANDREA FERRINONI

WALTER COMELLI

AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LATINA - U.T. DI LATINA
Allegato all'atto registrato il 31-3-23
al N 953 Serie 3



Su delega del Direttore Provinciale

L'ADDETTO
Francesco Micillo

3 953 31/03/2023

0,00 **TJK23L000953000WE**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJK